

## Circolare n. 18

12 giugno 2020

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

#### IN BREVE

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 230439/2020, ha definito le modalità operative per la presentazione delle istanze relative alla richiesta del contributo previsto dal D.L. Rilancio.

*Riferimenti:*

- D.L. n. 34 del 19.05.2020 in G.U. 128 del 19.05.2020

- Provvedimento 230439/2020 Agenzia delle Entrate

- Circolare Euroconference 12.06.2020


È stato pubblicato il 10 giugno il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 230439/2020 che definisce il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione

delle istanze per l'ottenimento del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del D.L. n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio".


Le domande andranno presentate dal **15 giugno al 13 agosto**; per gli eredi il periodo di presentazione va dal 25 giugno al 24 agosto.

Nella seguente tabella riassumiamo quanto disposto dal provvedimento:

<b>Beneficiari</b>	<p><b>Possono beneficiare</b> del contributo a fondo perduto i contribuenti titolari di partita IVA esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo e reddito agrario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• che nel <b>2019</b> hanno conseguito un ammontare di <b>ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro</b>,</li><li>• il cui <b>fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019</b>.</li></ul> <p>Il <b>contributo non spetta</b> nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• soggetti la cui attività sia <b>cessata alla data di</b></li></ul>
--------------------	--



	<p><b>richiesta del contributo;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• soggetti che <b>hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020</b>, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti;</li><li>• enti pubblici di cui all'articolo 74 Tuir;</li><li>• <b>intermediari finanziari e società di partecipazione</b> di cui all'articolo 162-bis Tuir;</li><li>• <b>professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria</b> (cosiddette casse previdenziali);</li><li>• soggetti che hanno diritto alla <b>percezione delle indennità</b> previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) D.L. 18/2020.</li></ul>
<p><b>Determinazione del contributo</b></p>	<p>La differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e l'analogo ammontare di aprile 2019 deve essere moltiplicata per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>20%</b>, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a <b>400.000 euro</b>,</li><li>• <b>15%</b>, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma <b>non l'importo di 1.000.000 di euro</b>,</li><li>• <b>10%</b>, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di <b>5.000.000 euro</b>.</li></ul> <p>Il contributo è <b>comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</b></p>
<p><b>Contributo spettante a coloro che hanno iniziato l'attività nel 2019</b></p>	<p>Per i soggetti che <b>hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019</b>, il contributo spetta <b>anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi</b>, sempre che si rispetti il presupposto del limite di <b>ricavi o compensi di 5 milioni di euro</b>. In questo caso il contributo è determinato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>se il fatturato da aprile 2020 è più basso di quello di aprile 2019</b> si applica alla differenza la <b>percentuale del 20, 15 o 10%</b> (a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019), fermo restando il riconoscimento del</li></ul>



	<p><b>contributo minimo qualora superiore;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>se la differenza</b> tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 <b>risulta positiva o pari a zero</b>, il contributo è pari a quello minimo (<b>1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche</b>).</li></ul>
<b>Territori già oggetto di eventi calamitosi</b>	<p>Le previsioni riservate a coloro che <b>hanno iniziato l'attività dal 2019</b> si estendono anche ai soggetti che, <b>alla data del 31.01.2020</b> (data dell'insorgere dell'emergenza da Covid-19) <b>già versavano in stato di emergenza</b> a causa di <b>altri eventi calamitosi</b> (come ad esempio nel caso dei <b>Comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture</b> che hanno comportato le delibere dello <b>stato di emergenza</b>).</p> <p>La <b>lista</b>, non esaustiva, dei <b>Comuni colpiti da eventi calamitosi</b>, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del <b>31.01.2020</b>, è <b>disponibile a pagina 7 delle istruzioni per la compilazione dell'istanza</b>.</p>
<b>Soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020</b>	Il contributo spetta soltanto a coloro che <b>hanno iniziato l'attività prima del 1° maggio 2020</b> .
<b>Termini di presentazione</b>	<p>L'istanza può essere presentata <b>dal 15.06.2020 al 13.08.2020</b>.</p> <p>Gli <b>eredi che proseguono l'attività della persona fisica deceduta</b> possono trasmettere le istanze <b>dal 25.06.2020 al 24.08.2020</b>.</p>
<b>Compilazione dell'istanza</b>	Il <b>frontespizio va sempre compilato</b> ; il <b>quadro A</b> soltanto nel caso in cui l'ammontare del contributo sia <b>superiore a 150.000 euro</b> .
<b>Modalità di presentazione dell'istanza</b>	<p>L'istanza può essere presentata soltanto <b>telematicamente</b>.</p> <p>Una particolare procedura è prevista nel caso in cui l'ammontare del contributo sia <b>superiore a 150.000 euro</b>:</p>



	<p>in questo caso il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione (<b>Quadro A</b>), è predisposto in formato pdf, <b>firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite pec.</b></p>
<b>Possibilità di delegare un intermediario</b>	<p>L'Istanza può essere trasmessa <b>direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente</b>, ovvero al servizio "<b>Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici</b>" del portale "<b>Fatture e Corrispettivi</b>". In questo caso è sufficiente indicare il <b>codice fiscale dell'intermediario sull'istanza.</b></p> <p>Il provvedimento, tuttavia, prevede anche la possibilità, per il richiedente, di conferire <b>specifica delega per la sola trasmissione dell'istanza.</b> L'intermediario dovrà a tal fine inserire nell'istanza <b>non solo il suo codice fiscale</b>, ma anche la sua <b>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</b> con la quale <b>attesta di aver ricevuto la delega.</b></p>
<b>Ricevute</b>	<p>Le <b>ricevute</b> messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate dopo la trasmissione dell'istanza sono <b>due</b>: la prima attesta la <b>presa in carico</b> (ovvero lo scarto, a seguito dei controlli formali); la <b>seconda</b>, messa a disposizione <b>entro 7 giorni lavorativi dalla data della prima</b>, che attesta <b>l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento</b> o lo scarto della stessa, indicandone i motivi.</p> <p>Oltre alle ricevute messe a disposizioni nell'apposita area riservata, <b>l'Agenzia delle entrate trasmette anche, a mezzo pec, apposita comunicazione al richiedente</b> (l'indirizzo pec al quale viene trasmessa è quello presente nell'archivio Ini-pec).</p>
<b>Correzione degli errori</b>	<p>Nel caso in cui siano stati commessi errori è possibile presentare una <b>nuova istanza che sostituisce la precedente. Non è più possibile presentare una istanza sostitutiva dopo il 13 (o, per gli eredi, il 24) agosto e dopo il rilascio della seconda ricevuta.</b></p> <p>È quindi necessario prestare <b>particolare attenzione</b>: il</p>



	tempo per inviare l'istanza sostitutiva è <b>molto breve</b> .
<b>Modalità di pagamento</b>	Il contributo è accreditato sul <b>conto corrente identificato dall'Iban indicato nell'istanza</b> . Il conto deve essere <b>intestato o cointestato al soggetto richiedente</b> (a tal fine sono effettuate, dall'Agenzia delle Entrate, opportune verifiche).
<b>Rinuncia all'istanza</b>	È possibile presentare una <b>rinuncia all'istanza già trasmessa</b> .  La rinuncia <b>può essere presentata dopo il 13 agosto</b> , e anche dopo aver <b>ricevuto le somme</b> : in questo secondo caso il contributo può essere <b>restituito con i relativi interessi</b> , versando le <b>sanzioni</b> con ravvedimento (a tal fine, con risoluzione, saranno <b>istituiti appositi codici tributo</b> ).
<b>Controlli e sanzioni</b>	L'Agenzia delle Entrate <b>effettuerà verifiche</b> anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.  Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, oltre al recupero dello stesso, <u>verranno applicate sanzioni che vanno dal 100% al 200% di quanto non dovuto</u> . Inoltre, verrà applicato quanto previsto dall'art. 316-ter del <b>Codice penale</b> in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Segnaliamo che sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili il modello di istanza e le relative istruzioni al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020>

Nel portale dell'Agenzia delle Entrate è inoltre disponibile un guida operativa relativa alla presentazione dell'istanza:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida\\_FondoPerduto\\_DEF.PDF/26b96be1-b9ff-03d7-ccb5-6bef2d35a671](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_FondoPerduto_DEF.PDF/26b96be1-b9ff-03d7-ccb5-6bef2d35a671)

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Davide Sanzaro  
